Monte San Biagio, 12 gennaio 2018

AL PRESIDENTE

ALL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DELLA REGIONE LAZIO

PEC: **protocollo@regione.lazio.legalmail.it**

ALL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA ADA LATINA

SETTORE AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO

SERVIZIO CACCIA E PESCA

PEC: adalatina@regione.lazio.legalmail.it

ALL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE ELA RICERCA AMBIENTALE

PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT2

PEC: atclatina2@pecaziendale.it

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

Oggetto: Piano di controllo delle volpi 2018-2020 ATC-LT2 – osservazioni componente ambientalista

L'ATC-LT2 ha presentato all'ISPRA (Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, organo tecnico dello Stato), per il parere di competenza, un piano specifico di controllo delle volpi triennale 2018-2020, ai sensi dell'art. 19 della L.N. 157/1992, attuato esclusivamente all'interno delle Aree di Rispetto Venatorio (ARV).

L'Ispra ritiene <<condivisibile l'impostazione prevista nel piano che prevede l'istituzione di 10 aree di rispetto venatorio (ARV), di superficie minima di 150 ha o superiore, poste di divieto permanente di caccia e di durata quinquennale, entro le quali avviare il nuovo programma di gestione faunistico-venatorio. Si ritiene accettabile la previsione di realizzare in tali ARV un programma triennale di interventi finalizzati esclusivamente a ricostituire nuclei di popolazione di piccola selvaggina stanziale

(Lepre e Fagiano), facendo ricorso a immissioni di selvaggina (allevata in cattività) da inserire in appositi recinti di ambientamento a cielo aperto.>> Solo in due ARV, poste a distanza di 10 km dal Parco Nazionale del Circeo, non vengono previste immissioni di Lepus europaeus per ragioni di incompatibilità con la presenza di Lepus corsicanus.

Gli interventi di controllo del piano mirano a ridurre l'impatto predatorio della Volpe sulle specie di piccola selvaggina. Si prevede che essi verranno realizzati esclusivamente nelle ARV individuate (in cui è previsto il divieto di caccia delle specie immesse). Inoltre, l'Ispra ritiene coerente anche l'eventuale estensione degli interventi di controllo ad una fascia di 500 metri dal perimetro delle ARV laddove una specifica istruttoria tecnica ne abbia accertato l'opportunità (ad es. se viene accertata la presenza di tane attive a breve distanza dai confini di interesse). Sempre secondo l'Ispra appaiono accettabili: le dimensioni del piano; le modalità operative; i periodi di intervento previsti. È importante sottolineare che il parere dell'ISPRA non può comunque mai sostituirsi alla Legge n.157 del 1992.

La Volpe è un predatore onnivoro estremamente adattabile di cui attualmente è consentita la caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Art. 18 della Legge11 febbraio 1992, n. 157). Fa parte della fauna selvatica che da sempre abita i nostri ambienti e risulta evidente che lo scopo del piano di controllo della Volpe **non rientri tra quelli normativamente previsti (art 19 comma 2 della 157/92)**, bensì quello di eliminare un antagonista limitando le perdite di avifauna di "Interesse venatorio" (Fagiani e Lepri immessi artificialmente sul territorio). E questo senza neppur avere preventivamente verificato il reale impatto della volpe su tali specie, come viene ammesso dall'ISPRA << Sì prende altresì atto dell'assenza di dati pregressi circa la presenza e la consistenza della Volpe e delle specie di interesse venatorio nel territorio dell'ATC-LT2.>>

I danni causati dalla volpe devono essere chiaramente comprovati e certamente non possono limitarsi al possibile disturbo delle specie di interesse venatorio, perché la norma di riferimento (art 19 comma 2 della 157/92) non lo prevede: << Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.>>.

Nel piano di controllo della Volpe predisposto dall'ATC/LT2 si dice che la caccia alla Volpe è consentita nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, in orario crepuscolare o notturno, con l'impiego del faro. Inoltre, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto, qualora gli interventi sopra descritti non abbiano raggiunto concreti obiettivi, e sia constatata un'eventuale presenza di volpi con piccoli, si

potranno attuare interventi sulla tana con l'impiego di cani specializzati. Si tratta di un'attività fortemente impattante per la fauna selvatica, poiché causerebbe un grave e prolungato disturbo biologico alle specie selvatiche impegnate nella fase di riproduzione, periodo tutelato dalle norme nazionali e dalla Direttiva Europea Uccelli.

Il metodo della caccia in tana è particolarmente cruento perché prevede la distruzione delle tane dove in primavera si rifugiano le madri con i piccoli e inoltre può danneggiare anche specie protette come il tasso e l'istrice ma anche molte specie di altri mammiferi e di uccelli. La modalità della caccia in tana è e sarà osteggiata dai cittadini in quanto vi possono essere risvolti anche per la violazione della legge 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

Appare evidente inoltre che il piano specifico del controllo della Volpe presentato dall'ATC-LT2 e il correlato parere di competenza dell'ISPRA non si soffermano in alcun modo sulla possibilità di utilizzare mezzi di controllo ecologici della Volpe, come richiede esplicitamente la legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 nell'art. 19 comma 2: **<<**Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. >>

Ci sono state anche rilevanti pronunce del consiglio di Stato in materia di abbattimenti selettivi (CDS - VI - ordinanza 6.2.07 n.727 e la SENTENZA DEL 5 APRILE 2016, N. 1333) che ribadiscono l'illegittimità **tutti quei provvedimenti amministrativi che non prevedono la preventiva verifica della non effettività dei metodi di controllo non cruenti**.

Quindi gli abbattimenti selettivi, possono essere autorizzati soltanto eccezionalmente a fronte di gravi danni e solo dopo che si sia verificata l'inefficacia dei metodi di controllo ecologici che, nel caso di contenimento dell'eventuale impatto predatorio della Volpe, sono rappresentati prioritariamente dalla sospensione delle immissioni di selvaggina di qualunque origine (allevamento, cattura o importazione), durante tutto l'arco dell'anno. Tale misura dovrebbe risultare già in atto prima dell'eventuale ricorso ad interventi di natura cruenta. L'immissione di selvaggina (con animali allevati in cattività) risulta dotata di scarsa capacità di difesa nei confronti dei predatori. Le volpi, come altri animali selvatici, sono in equilibrio con le risorse offerte dall'ambiente in cui vivono e se il numero di prede viene

alterato da progetti di immissione della fauna (ad esclusivo beneficio dei cacciatori) è ovvio che aumenti la disponibilità di prede e il territorio può così ospitare un numero maggiore di volpi.

Nel piano di controllo della Volpe inviato dall' ATC-LT2 all'ISPRA non è prevista la cessione delle immissioni di selvaggina e nemmeno nel parere dell'ISPRA è richiesto. Solo per i fagiani, a partire dall'anno corrente, l'ATC ha cessato le immissioni invernali di fagiani adulti procedendo però all'immissione in estate di fagiani di giovane età.

Le associazioni ambientaliste chiedono agli enti in indirizzo:

1) la sospensione del Piano di controllo da gennaio ad agosto;
2) di fornire i dati degli abbattimenti di volpe durante le ultime tre stagioni di caccia, con particolare riguardo ai territori ricompresi nelle ARV di interesse;
3) la verifica dei danni ipoteticamente causati dalla Volpe;
4) di colmare la lacuna dei dati pregressi sulla presenza e consistenza della volpe;
5) di applicare i metodi ecologici e la successiva verifica.

FIRMATARI

Paola Marcoccia, delegato ambientalista nell'assemblea dell'ATC-LT2 (Legambiente"Serra Andresone" Monte San Biagio) - legambiente.montesanbiagio@gmail.com , marcoccia.paola@pec.it

Marcello Rosario Caliman delegato ambientalista nell'assemblea dell'ATC-LT2 (Italia Nostra Golfo di Gaeta) - marcellorosariocaliman@gmail.com

ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - faunaselvatica@enpa.org